


2.1.2

SOS di riciclaggio – Esiti delle analisi


	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
														1° sem	2° sem	Anno
Trasmesse agli O. I.	101	2.667	4505	2.383	5.543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.507	12.985	18.337	12.467	14.291	26.758
di cui Archivate					45	18	32	108	127	1.554	962	969	3.796	2.603	897	3.500



2.1.3

SOS di riciclaggio da intermediari finanziari – Esiti delle analisi


	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
														1° sem	2° sem	Anno
Trasmesse agli O. I.	101	2.667	4.505	2383	5543	5.760	5.307	6.796	7.283	11.100	11.261	12.856	18.177	12.371	14.237	26.608
di cui Archivate					45	18	32	108	127	1.554	831	905	3.749	2.582	893	3.475



2.1.4

SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari
Esiti delle analisi


	2007	2008	2009	2010		
				1° sem	2° sem	Anno
Trasmesse agli O.I.	246	129	160	96	54	150
di cui Archivate	131	64	47	21	4	25



2.1.5

SOS di finanziamento del terrorismo – Esiti delle analisi

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
										1° sem	2° sem	Anno
Trasmesse agli O. I.	241	1.193	254	333	460	473	213	397	501	89	116	205
di cui Archivate	27	113	34	33	228	13	47	60



PARTE II

CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

SEZIONE I

CONTROLLI E ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ

1.1

Ispezioni

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Accertamenti ispettivi effettuati ¹	24	18	12	13	25

1.2

Fattispecie di possibile rilevanza penale segnalate all'Autorità Giudiziaria

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Denunce ex art. 331 c. p. p.	21	77	92	96	188
Informative utili a fini di indagine	10	12	11	11	22

1.3

Avvio di procedure per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Processi verbali	28	16	11	18	29

¹ Gli accertamenti ispettivi possono essere effettuati ai sensi degli artt. 47, comma 1, e 53, comma 1 e 4, del D.Lgs. 231/2007.

Art. 47, comma 1, del D. Lgs 231/2007: "La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute: a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell'articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere.

Art. 53, comma 1 del D. Lgs 231/2007: "Le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati all'articolo 11, comma 3, lettere a) e b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)."

Art. 53, comma 4, del D. Lgs 231/2007: "La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine può chiedere la collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza."

PARTE II

CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

SEZIONE II

SCAMBI INFORMATIVI

2.1

Scambi informativi con FIU estere³

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Richieste inoltrate	97	79	46	80	126
<i>di cui:</i>					
• <i>Per rispondere ad esigenze dell'Autorità Giudiziaria</i>		60	32	57	89
• <i>Per esigenze di analisi interna</i>		19	14	23	37
Richieste ricevute	544	697	341	284	625
<i>di cui:</i>					
Canale Egmont ⁴	544	561	245	237	482
Canale "Fiu.Net" ⁵		136	96	47	143

2.2

Collaborazione con Autorità Giudiziaria

	2008	2009	2010		
			1° semestre	2° semestre	Anno
Richieste di informazioni dall'Autorità Giudiziaria	53	94	76	42	118

	<i>I semestre 2010</i>	<i>II semestre 2010</i>	<i>Anno</i>
Risposte fornite all'Autorità Giudiziaria	103	137	240

³ Una singola richiesta può essere riferita a più nominativi.

⁴ La rete Egmont è predisposta per gli scambi di informazioni fra tutte le Fiu appartenenti al gruppo Egmont.

⁵ Nell'ambito dell'Unione europea, dal 2002 è stata realizzata un'infrastruttura di comunicazione decentrata, denominata FIUNET, che consente scambi informativi in modalità strutturata.

PARTE III

RASSEGNA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

SEZIONE I

**PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
DEL SEMESTRE**

Normativa primaria

Legge 30 luglio 2010, n. 122, “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

(in G.U. n. 176 del 30 luglio 2010)

Il Provvedimento ha convertito il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che apporta modifiche al D.Lgs. n. 231 del 2007 (Cfr. *Bollettino Semestrale* 1/2010).

In particolare, esso riduce da 12.500 a 5.000 euro la soglia prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, che limita l'utilizzo del contante e titoli al portatore, nonché l'emissione di assegni trasferibili. In questo ambito sono previste sanzioni amministrative pecuniarie più severe per le relative violazioni. In sede di conversione è stata esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010.

Inoltre, nell'ambito della *due diligence* rafforzata, il Ministero dell'economia è chiamato a emanare, con decreto, un elenco (*black list*) di Paesi caratterizzati da maggiore rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo ovvero dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, in base alle decisioni assunte dal GAFI o dall'OCSE. I destinatari devono astenersi dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero devono porre fine al rapporto o alla prestazione già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati in tale *black list*. L'obbligo si applica altresì nei confronti di ulteriori entità giuridiche, comunque denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, laddove non sia possibile individuare il titolare effettivo e verificarne l'identità.

Ai fini della segnalazione di operazioni sospette alla UIF è stato introdotto, quale specifico criterio per la rilevazione del sospetto, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o versamento di contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Sono previste, infine, ulteriori e rilevanti disposizioni volte a contrastare l'evasione e la frode fiscale, i cui proventi sono suscettibili di riciclaggio.

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

(in G. U. n. 207 del 4 settembre 2010)

Il Provvedimento ridisegna la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Per quanto attiene, in particolare, le disposizioni d'interesse per la UIF: 1) è ridisegnato l'assetto dei destinatari della normativa antiriciclaggio con riferimento agli intermediari finanziari, ai confidi e ai cambiavalute; 2) sono escluse dal novero delle società fiduciarie statiche di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, quelle che confluiranno nell'ambito delle società fiduciarie disciplinate dal novellato art. 199 del TUF. Queste ultime beneficeranno di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela; 3) sono inclusi tra i destinatari della normativa gli operatori di microcredito; 4) sono emendati, in linea con l'inserimento del Titolo

VI *bis* del TUB, i riferimenti inerenti ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria; 5) viene conseguentemente ridefinito l'ambito d'applicazione dell'obbligo di trasmissione dei dati statistici aggregati. Al momento risultano incluse tra i soggetti obbligati, per un errore materiale, anche le società di riscossione tributi.

In considerazione delle criticità emerse, il D. Lgs. 141/2010 è stato successivamente modificato dal D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (G.U. del 18 dicembre 2010, n. 295). Per i profili antiriciclaggio quest'ultimo decreto (cd correttivo) introduce una norma volta ad assicurare che, nella fase transitoria, continuino ad applicarsi le originarie disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 2007, con riferimento ai soggetti destinatari dello stesso.

Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dal D.L. n. 187 del 18 novembre 2010

(in G.U. n. 186 del 23 agosto 2010)

Il Provvedimento contiene importanti disposizioni volte a prevenire infiltrazioni criminali nell'affidamento di appalti pubblici prevedendo, tra l'altro, regole per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

In particolare, si generalizza l'obbligo di utilizzo dello strumento del conto dedicato e si individua nel bonifico bancario o postale l'unico strumento di pagamento in grado di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle opere pubbliche.

Il successivo D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, apporta alcune modifiche alla legge n. 136 del 2010. Sono, tra l'altro, risolte le problematiche sui profili relativi all'entrata in vigore della nuova disciplina, attraverso una chiara individuazione dei contratti ai quali la tracciabilità dovrà essere applicata. Il decreto dispone inoltre che, in aggiunta al bonifico bancario o postale, i trasferimenti di fondi possono essere effettuati anche “con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni applicative con le Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 (rispettivamente in G.U. del 7 gennaio 2011 e in G.U. del 4 dicembre 2010), disponibili sul sito dell'Autorità (<http://www.avcp.it>).

1.2

Normativa secondaria

Provvedimento della Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari del 24 agosto 2010.

(in G.U. n. 230 del 1 ottobre 2010)

Il testo del Provvedimento è consultabile sul sito Internet della Banca d'Italia, nella sezione “Unità di Informazione Finanziaria > Prevenzione del riciclaggio > Segnalazioni di Operazioni Sospette > Normativa > Circolari e provvedimenti”

Il Provvedimento è stato adottato dal Governatore della Banca d'Italia su proposta della UIF e tiene conto del contributo offerto, per le parti di rispettiva competenza, dall'ISVAP e dalla CONSOB e dei suggerimenti forniti dalla Guardia di Finanza e dal Ministero dell'economia.

L'elenco razionalizza gli indici contenuti nel “Decalogo” della Banca d'Italia del 2001- che viene contestualmente abrogato - e ne aggiorna il contenuto alla luce dell'esperienza maturata

nell'ultimo decennio; tiene anche conto degli esiti di un approfondito esame condotto in merito agli indicatori definiti dalle *Financial Intelligence Unit* estere.

Il provvedimento è composto da sette articoli volti a chiarire l'ambito applicativo degli indicatori, a ribadirne le caratteristiche essenziali e a meglio definire alcuni obblighi di collaborazione applicabili agli intermediari.

Gli indicatori di anomalia, riportati in allegato al Provvedimento, sono declinati in *sub*-indici, che costituiscono un'esemplificazione operativa dell'indicatore di riferimento. Sono presi in considerazione l'identità e il comportamento del cliente, le modalità di esecuzione delle operazioni, i mezzi e le modalità di pagamento, le operazioni in strumenti finanziari e quelle connesse con contratti assicurativi, nonché specifici elementi idonei ad agevolare l'individuazione di ipotesi di finanziamento del terrorismo.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze interpretativa delle modifiche introdotte dall'art. 20 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010

Il testo della Circolare è consultabile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 5 agosto 2010 il Ministero dell'Economia ha emanato una circolare che fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione della normativa in materia di circolazione del contante e titoli al portatore, alla luce della riduzione della soglia di circolazione da 12.500 a 5.000 euro, introdotta dall' articolo in epigrafe.

In questo ambito si precisa in particolare che sono vietati anche i trasferimenti di contante e titoli al portatore tra soggetti diversi per importi inferiori ai 5.000 euro, quando siano artificiosamente frazionati al fine di eludere la normativa in materia. Per quanto riguarda gli assegni, si chiarisce che la soglia è intesa soltanto per il singolo assegno.

Si specifica altresì che i libretti di deposito al portatore ancora in circolazione con saldo pari o superiore a 5000 euro potranno essere trasferiti prima del 30 giugno 2011, a condizione che siano riportati a un saldo inferiore a 5000 euro.

Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze interpretativa in tema di segnalazione delle operazioni in contante

Il testo della Circolare è consultabile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In data 11 ottobre 2010 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – d'intesa con la Banca d'Italia, la UIF e la Guardia di Finanza - ha fornito chiarimenti sulle modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette alla luce delle modifiche apportate all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dall'articolo 36, comma 1, lett. b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

Partendo dalla considerazione che le nuove norme mirano a richiamare l'attenzione sull'uso del contante, che in Italia ha una circolazione più intensa rispetto alla media europea, si conferma che la modifica introdotta non altera l'assetto vigente e, pertanto, deve essere interpretata alla luce del quadro normativo complessivo che disciplina la materia.

In tale ambito si ribadisce che la segnalazione di operazione sospetta deve essere il frutto di un processo complesso, basato sulla valutazione di elementi soggettivi, oggettivi e di ogni altra circostanza conosciuta dal segnalante, in ragione delle funzioni esercitate. Pertanto la modifica normativa offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza per qualificare al meglio il sospetto circa il cliente o l'operazione. Rimane quindi esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta.

1.3

Comunicazioni dell'Unità' di Informazione Finanziaria

I testi delle Comunicazioni sono consultabili sul sito Internet della Banca d'Italia, nella sezione "Unità di Informazione Finanziaria >Prevenzione del riciclaggio>Segnalazioni di Operazioni Sospette>Normativa>Circolari e provvedimenti."

Comunicazione dell'8 luglio 2010. Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007. Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici.

Vengono descritte possibili anomalie riscontrabili nell'operatività connessa con la concessione di finanziamenti pubblici, richiamando l'attenzione degli intermediari e dei professionisti sulla fase prodromica alla concessione dei fondi, inclusa l'istruttoria finalizzata alla erogazione, e sulla fase relativa all'impiego degli stessi (Cfr. *Bollettino semestrale* 1/2010).

Comunicazione del 17 gennaio 2011. Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007. Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing

Si richiamano gli intermediari bancari e finanziari, a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con il leasing, a prestare attenzione alla approfondita conoscenza del cliente-utilizzatore e ad acquisire informazioni sul fornitore. Al contempo, gli stessi dovranno valutare la congruità del contratto alla luce del profilo del cliente e delle caratteristiche del bene concesso in leasing.

Si individuano pertanto, sulla base dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate, condotte riconducibili a possibili frodi in questo settore.

Comunicato del 25 novembre 2010 inerente le istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette

Il comunicato ha anticipato i principali aspetti tecnici relativi alla prossima revisione del sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, che entrerà in vigore il prossimo mese di maggio. Ciò allo scopo di consentire ai segnalanti di avviare per tempo i necessari interventi attuativi volti al recepimento del nuovo schema segnaletico.

Lo schema di segnalazione sarà il medesimo per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), ma il livello di dettaglio informativo sarà correlato alle peculiarità dei soggetti medesimi e all'operatività oggetto di segnalazione.

Il contenuto della segnalazione sarà articolato nei relativi dati identificativi, negli elementi informativi in forma strutturata (riguardanti le operazioni, i soggetti, i rapporti e i legami tra tali entità) e negli elementi descrittivi in forma libera (afferenti l'operatività segnalata e i motivi del sospetto).

La trasmissione delle segnalazioni avverrà con modalità telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale della Banca d'Italia, con modalità idonee ad assicurare la massima tutela della riservatezza del segnalante. Il nuovo sistema informativo sarà operativo da maggio 2011.

Comunicato del 23 dicembre 2010 inerente la revisione del sistema di invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

Il comunicato ha anticipato gli aspetti tecnici relativi al nuovo schema segnaletico previsto per l'inoltro delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.A.R.A.) mediante la rete Internet, che entrerà in vigore a partire da giugno 2011. Ciò allo scopo di consentire ai segnalanti di avviare per tempo i necessari interventi attuativi volti al recepimento del nuovo schema segnaletico. La trasmissione attraverso la rete Internet consentirà di acquisire le segnalazioni con maggiore tempestività e permetterà l'adozione di funzionalità in grado di assicurare un miglioramento qualitativo dei flussi informativi. Il nuovo schema segnaletico sarà uguale per tutte le categorie dei segnalanti, salvo alcuni dettagli informativi richiesti alle banche.

N° 0288767/11 del 01/04/2011

Prot. N° 0288767/11 del 01/04/2011


BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO RAPPORTI ESTERNI E AFFARI GENERALI (904)
DIVISIONE RAPPORTI CON LE AUTORITA' (007)

<i>Rifer. a nota n.</i>	<i>del</i>		Comitato di Sicurezza Finanziaria Ministero Economia Dip. Tesoro - Dir. V Via XX Settembre, 97 00187 ROMA RM
<i>Classificazione</i>	VII	4	1
<i>Oggetto</i>	CSF. Relazione ex art. 5, co. 3, lett. b), d.lgs. 231/2007 sull'attività antiriciclaggio della Banca d'Italia nel 2010.		


Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, si trasmette l'acclusa relazione, contenente i dati e le informazioni sull'attività antiriciclaggio svolta dalla Banca d'Italia, nel corso del 2010, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
LUIGI DONATO

Firmato digitalmente da
STEFANO MIELI

N.pr. 38582..... MEF 
Data 04.05.2011..... DT
#AJC. 135.005.001/224568 00140806

Chiedo

PAGINA BIANCA